



Massimiliano Fossati

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/A
Revisore dei Conti
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

Fossati Cav. Faliero

Consulente Tributario
Iscritto elenco Direz.Reg. delle Entrate per la Toscana di Firenze n. 03747
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6573

Ai gentili Clienti Loro sedi

Oggetto: RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO: SCHEMI DI SINTESI

Il D.Lgs. 158/2015, in attuazione delle previsioni della Legge Delega di riforma del sistema fiscale, provvede ad un radicale aggiornamento del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo.

Nelle tabelle che seguono sono raggruppate le principali disposizioni, suddivise per materia; al riguardo, va notato che le nuove sanzioni del comparto penale si rendono applicabili dal 22 ottobre scorso, mentre quelle amministrative dovrebbero entrare in vigore dal 01 gennaio 2017. Tuttavia, va segnalato che, con il disegno di legge di Stabilità per l'anno 2016, si intende anticiparne l'effetto al 01 gennaio 2016.

In ogni caso, mancando specifiche previsioni al riguardo, si deve tener conto del fatto che l'istituto del *favor rei* comporta la possibilità di applicare la sanzione più lieve, sia pure prevista da una legge successiva al momento del compimento della violazione, a condizione che la medesima non sia già stata definitivamente irrogata e siano scaduti i termini per una sua impugnazione. Quindi, le nuove previsioni di favore potranno trovare applicazione anche alle violazioni del passato.

Sanzioni penali tributarie (D.Lgs. 74/2000)

Dichiarazione infedele (reclusione da 1 a 3 anni)

Affinché scattino le sanzioni (al di fuori dei casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ed altri artifici), è necessario il verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 150.000 euro (in precedenza 50.000);
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 3.000.000 di euro (in precedenza 2 milioni).

Si prevede, innovativamente, che:

- non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali;
- non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Di tali importi, non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità di cui sopra.

Omessa dichiarazione (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni)

- la dichiarazione si considera omessa quando non presentata (al fine di evadere le imposte) con debiti superiori a 50.000 euro (in precedenza 30.000) con riferimento a ciascun tributo;
- la sanzione si applica anche al modello 770 (con ritenute non versate superiori a 50.000 euro); in precedenza tale casistica non era menzionata;
- la dichiarazione non si considera omessa se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, oppure se non sottoscritta o se non redatta su modello conforme.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni)

- il reato era già in precedenza previsto, ma con una pena inferiore (da 6 mesi a 5 anni).

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate (reclusione da 6 mesi a 2 anni)

- il reato interessa chiunque non versa (entro il termine per la presentazione del modello 770) ritenute dovute sulla base della dichiarazione o risultanti dalla certificazione per ammontari superiori a 150.000 euro per periodo di imposta
- in precedenza il limite era di 50.000 euro, e rilevavano solo le ritenute certificate (e non anche quelle solo risultanti dalla dichiarazione annuale).

<p>Omesso versamento di Iva (reclusione da 6 mesi a 2 anni)</p> <ul style="list-style-type: none"> il reato interessa chiunque non versi, entro il termine per il versamento dell'acconto dell'anno successivo, Iva risultante dalla dichiarazione annuale per importi superiori a 250.000 euro in precedenza il limite era di 50.000 euro.
<p>Indebita compensazione di crediti non spettanti (reclusione a 6 mesi a 2 anni)</p> <p>Indebita compensazione di crediti inesistenti (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni)</p> <ul style="list-style-type: none"> il reato interessa chiunque utilizzi in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per ammontari superiori a 50.000 euro per anno; rispetto alla previgente versione è rimasto inalterato il limite quantitativo, mentre sono state previste pene differenziate, distinguendo l'ipotesi del credito esistente ma non spettante (più lieve) rispetto a quella del credito totalmente inesistente (più grave).
<p>Confisca</p> <ul style="list-style-type: none"> si prevede che, in caso di applicazione di uno dei delitti di cui al Decreto 74/2000, sia sempre applicabile la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che non appartengano a persona estranea al reato; in caso di impossibilità ad agire, si prevede la confisca per equivalente su altri beni di cui il reo ha la disponibilità; la confisca non opera per la parte di somme che il contribuente si impegna a versare all'Erario, anche in presenza di sequestro.
<p>Causa di non punibilità per pagamento del debito tributario (nuova disposizione)</p> <ul style="list-style-type: none"> si prevede che nelle ipotesi di omesso versamento di Iva, di ritenute e di compensazione indebita per soli crediti esistenti ma non spettanti, i reati non siano punibili se il contribuente provvede all'integrale pagamento (comprese le sanzioni e gli interessi) anche mediante gli istituti conciliativi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; per i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, si prevede la non punibilità se sono estinti i debiti tributari (comprese sanzioni e interessi), a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (salvo l'inizio di qualsiasi attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza); qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateazione, è dato un termine di 3 mesi per il pagamento del debito residuo, con sospensione della prescrizione. Il Giudice può prorogare di una sola volta tale termine, se lo ritenga necessario.
<p>Circostanze del reato: riduzione e maggiorazione delle pene (nuova disposizione)</p> <ul style="list-style-type: none"> fuori dai casi di non punibilità, le pene sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari (compresi di sanzioni e interessi) sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito di speciali procedure conciliative; fuori dai casi di non punibilità, non può essere richiesto il patteggiamento solo nel caso di integrale pagamento delle somme dovute, comprese di sanzioni e interessi; le pene per i delitti in tema di dichiarazione, documenti e pagamento di imposte, sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso la elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.
<p>Custodia giudiziale dei beni sequestrati</p> <ul style="list-style-type: none"> i beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali (diversi dal denaro e da attività finanziarie) possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi dell'Amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

Sanzioni amministrative

Dichiarazione redditi e Irap omessa:	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> Sanzione base: dal 120 al 240% delle imposte dovute, con minimo di 250 euro Sanzione base in assenza di imposte dovute: da 250 a 1.000 euro 	<p>Dal 120 al 240% Da 258 a 1.032</p>
<ul style="list-style-type: none"> Sanzione ridotta: (se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, prima dell'avvio di qualsiasi attività di accertamento): dal 60 al 120%, con minimo di 200 euro Sanzione ridotta in assenza di imposte dovute: da 150 a 500 euro 	<p>Non prevista</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione maggiorata se omessi redditi da cedolare secca: dal 240 al 480% 	Non prevista
Dichiarazione redditi e Irap infedele (con indicazione di imponibile o imposta inferiore al dovuto, oppure crediti superiori a quelli spettanti):	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione base: dal 90 al 180 % della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato. 	Dal 100 al 200%
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione maggiorata (utilizzo di documentazione falsa, artifici, raggiri, condotte fraudolente): dal 135% al 270% della maggiore imposta o della differenza di credito utilizzato. 	Non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione maggiorata per minore indicazione di redditi da cedolare secca: dal 180 al 360% della maggiore imposta. 	Non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione ridotta per lievi contestazioni (inferiori al 3% dell'imposta o del credito dichiarati e comunque inferiori a 30.000 euro, senza artifici e raggiri): dal 60 al 120% della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato 	Non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione ridotta per errori sulla competenza (se il componente positivo è già stato tassato): dal 60 al 120% della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato; • Violazione in assenza di danno per l'Erario: 250 euro. 	Non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Maggiorazioni per patologie modello studi di settore: non previste. 	+10% (salvo esimente)
<ul style="list-style-type: none"> • Maggiorazioni per omissione modello studi di settore anche dopo la richiesta dell'Agenzia: non previste. 	+50% (salvo esimente)
Dichiarazione 770 omessa:	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione base: dal 120 al 240% delle ritenute non versate, con minimo di 250 euro + 50 euro per ogni percipiente non indicato; • Sanzione base in assenza di ritenute dovute: da 250 a 2.000 euro + 50 euro per ogni percipiente non indicato. 	Dal 120 al 240%
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione ridotta: (se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, prima dell'avvio di qualsiasi attività di accertamento): dal 60 al 120%, con minimo di 200 euro + 25 euro per ogni percipiente non indicato. • Sanzione ridotta in assenza di ritenute dovute: (se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, prima dell'avvio di qualsiasi attività di accertamento): da 150 a 500 euro + 25 euro per ogni percipiente. 	Non prevista
Dichiarazione 770 infedele (con indicazione di imponibile inferiore al dovuto)	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione base: dal 90 al 180 % delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con minimo di 250 + 50 euro per ogni percipiente non indicato 	Dal 100 al 200%
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione maggiorata (utilizzo di documentazione falsa, artifici, raggiri, condotte fraudolente): dal 135% al 270% 	Non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione ridotta per lievi contestazioni (inferiori al 3% delle ritenute non versate e comunque inferiori a 30.000 euro, senza artifici e raggiri): dal 60 al 120% 	Non prevista
Dichiarazione Iva omessa:	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione base: dal 120 al 240% del tributo dovuto o delle operazioni da indicare, con minimo di 250 euro; • Sanzione base in assenza di imposte dovute: da 250 a 2.000 euro. 	Dal 120 al 240%
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione ridotta: (se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, prima dell'avvio di qualsiasi attività di accertamento): dal 60 al 120%, con minimo di 200 euro; • Sanzione ridotta in assenza di imposte dovute (se la dichiarazione è presentata entro 	Non prevista

il termine di presentazione della dichiarazione successiva, prima dell'avvio di qualsiasi attività di accertamento): da 150 a 500 euro.	
Dichiarazione IVA infedele (con indicazione di debito inferiore o credito maggiore di quelli spettanti):	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione base: dal 90 al 180 % della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato. 	Dal 100 al 200%
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione maggiorata (utilizzo di documentazione falsa, artifici, raggiri, condotte fraudolente): dal 135% al 270% della maggiore imposta o della differenza di credito utilizzato. 	Non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione ridotta per lievi contestazioni (inferiori al 3% dell'imposta o del credito dichiarati e comunque inferiori a 30.000 euro, senza artifici e raggiri): dal 60 al 120%. 	Non prevista
Richiesta di rimborso Iva in assenza dei presupposti	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione base: 30 % del credito rimborsato. 	Dal 100 al 200%
Violazioni di documentazione e registrazione di operazioni Iva	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione base: dal 90 al 180 % dell'imposta relativa all'imponibile non documentato o registrato, con minimo di 500 euro. 	Dal 100 al 200%
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione fissa per assenza di modifica sulle liquidazioni: da 250 a 2.000 euro. 	Non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione per violazioni relative ad operazioni senza imposta (esenti, non imponibili, etc.): dal 5 al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con minimo di 500 euro. 	Dal 5 al 10%
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione per violazioni relative ad operazioni senza imposta (esenti, non imponibili, etc.) senza riflesso sulla determinazione del reddito: da 250 a 2.000 euro. 	Non prevista
Violazioni sul reverse charge	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Omessa applicazione del reverse, oppure omessa autofattura per irregolarità del cedente/prestatore: da 500 a 20.000 euro + sanzione per dichiarazione infedele. 	Dal 100 al 200%
<ul style="list-style-type: none"> • Omessa applicazione del reverse, con documento non registrato: da 500 a 20.000 euro + maggiorazione dal 5 al 10%, con un minimo di 1.000 euro 	Non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione di Iva su operazione da gestire in reverse: da 250 a 10.000 euro. 	3% del tributo irregolarmente assolto
<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione di Iva su operazione da gestire in reverse nell'ambito di frodi: dal 100 al 200% dell'imposta. 	Ipotesi non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione di reverse su operazione da gestire con Iva: da 250 a 10.000 euro 	Dal 100 al 200%
<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione di reverse su operazione da gestire con Iva nell'ambito di frodi: dal 100 al 200% dell'imposta. 	Ipotesi non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione di reverse su operazioni esenti, non imponibili o non soggette: si espungono da dichiarazione. 	Ipotesi non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione di reverse su operazioni inesistenti: si espungono da dichiarazione + sanzione dal 5 al 10% imponibile, con minimo 1.000 euro. 	Ipotesi non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Acquisto di schede telefonia senza prescritte indicazioni (senza regolarizzazione): sanzione dal 10 al 20% imponibile. 	20%
Fatture per operazioni inesistenti o sovralfatture	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • L'imposta esposta in fattura è comunque dovuta ma solo se il documento è emesso dal cedente o prestatore, escludendo così le ipotesi di reverse charge. 	Mancanza di precisazioni in tale senso
Violazioni sul contenuto delle dichiarazioni	

NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Omissioni o incompletezze relative a disapplicazione Pex per istituti bancari: da 2.000 a 21.000 euro; • omissioni o incompletezze relative a interruzione del consolidato nazionale: da 2.000 a 21.000 euro; • omissioni o incompletezze relative a interpello da consolidato mondiale: da 2.000 a 21.000 euro; • omissioni o incompletezze relative a disapplicazione società di comodo: da 2.000 a 21.000 euro. 	Non prevista specifica ipotesi, quindi riconducibile alla misura base di 258 euro
Mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi da parte del revisore	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Omessa sottoscrizione: 30% compenso contrattuale, nei limiti dell'imposta accertata, con minimo di 250 euro. 	30% compenso, senza minimo + sanzione specifica per Irap da 258 a 2.065 euro
Tardiva presentazione garanzia per rimborso Iva per Iva di gruppo	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione garanzia da società controllante o controllata con ritardo non superiore a 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale: da 1.000 a 4.000 euro. • Presentazione garanzia da società controllante o controllata con ritardo superiore a 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale, con utilizzo in compensazione del credito: 30%. 	Non prevista ipotesi specifica
Mancata presentazione interpello	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Mancata presentazione interpello da articolo 11, comma 2, Legge 212/2000 (in presenza dei requisiti): da 2.000 a 21.000 euro. • Mancata presentazione interpello da articolo 11 comma 2 legge 212/2000 (in assenza dei requisiti): da 4.000 a 42.000 euro. 	Non prevista ipotesi specifica
Sanzioni relative ai versamenti e alle compensazioni	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Tardivo o omesso versamento: 30 % tributo. • Tardivo versamento con ritardo massimo 90 giorni: 15 % tributo. • Tardivo versamento con ritardo massimo 15 giorni: 1% tributo per ogni giorno di ritardo (salva applicazione ravvedimento). • Utilizzo di qualsiasi credito in misura superiore a quella spettante: 30% tributo. • Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (assenza del presupposto oppure non riscontrabile con controlli automatici o formali): dal 100 al 200% con preclusione agli istituti di definizione agevolata. 	30%
<ul style="list-style-type: none"> • Mancata esecuzione di ritenute alla fonte: 20% tributo. 	20%, salvo applicazione del ravvedimento su omesso versamento
<ul style="list-style-type: none"> • Mancata presentazione F24 a zero con ritardo superiore a 5 giorni lavorativi: 100 euro. 	Prevista da altra norma
<ul style="list-style-type: none"> • Mancata presentazione F24 a zero con ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi: 50 euro. 	Prevista da altra norma
Riduzione sanzioni per ritardo lieve nella presentazione di dichiarazioni o denunce	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE

	PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione dichiarazione o denuncia entro 30 giorni dalla scadenza originaria: riduzione 50% della sanzione. 	Non prevista
Ravvedimento operoso	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Rimedio nei 90 giorni dal termine di versamento di un tributo: riduzione 1/9 del minimo. 	Il termine dei 90 giorni era male esplicitato
<ul style="list-style-type: none"> • Rimedio nei 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione per correggere errore o omissione del modello: riduzione 1/9 del minimo. 	Il termine dei 90 giorni era male esplicitato
Responsabilità solidale per imposta e sanzioni in caso di cessione di azienda	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Cessione nell'ambito di una procedura concorsuale, accordo ristrutturazione debiti, piano attestato, composizione crisi da sovraindebitamento: non si applica. 	Non vi era alcuna esclusione
<ul style="list-style-type: none"> • Ipotesi similari di trasferimento azienda (es. conferimento): si applica. 	Non vi era alcuna previsione
Imposta di registro	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione di cessione, risoluzione e proroghe dei contratti di locazione (anche in cedolare): obbligo di presentazione della comunicazione. 	Non vi era alcuna previsione
<ul style="list-style-type: none"> • Omesso versamento imposta per cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione: 30% imposta. 	Non vi era alcuna esplicita previsione
<ul style="list-style-type: none"> • Omessa comunicazione di risoluzione di contratto in cedolare secca: 67 euro. 	Non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Tardiva comunicazione di risoluzione di contratto in cedolare secca, con ritardo non superiore a 30 giorni: 35 euro. 	Non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Tardiva registrazione di atti e fatti rilevanti ai fini dell'imposta, con ritardo non superiore a 30 giorni: dal 60 al 120%. 	Dal 120 al 240%
<ul style="list-style-type: none"> • Occultazione di corrispettivo: dal 120 al 240%. 	Dal 200 al 400%
Imposte ipotecarie e catastali	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Termine per la richiesta di trascrizione: 120 giorni dalla data dell'atto del deposito. 	30 giorni
<ul style="list-style-type: none"> • Tardiva trascrizione e annotazione: dal 100 al 200%. 	Dal 100 al 200%
<ul style="list-style-type: none"> • Tardiva trascrizione e annotazione, con ritardo non superiore a 30 giorni: dal 50 al 100%. 	Dal 100 al 200%
<ul style="list-style-type: none"> • Tardiva trascrizione e annotazione di atti soggetti a imposta fissa, con ritardo non superiore a 30 giorni: 50 euro. 	Da 100 a 2.000 euro
Successioni e donazioni	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Omessa presentazione della dichiarazione: dal 120 al 240%. 	Dal 120 al 240%
<ul style="list-style-type: none"> • Omessa presentazione della dichiarazione in assenza di imposta: da 250 a 1.000 euro. 	Da 250 a 1.000 euro
<ul style="list-style-type: none"> • Tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni: dal 60 al 120%. 	Dal 120 al 240%
<ul style="list-style-type: none"> • Tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni, in assenza di imposta: da 150 a 500 euro. 	Da 250 a 1.000 euro
Imposta di bollo	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Omessa presentazione della dichiarazione di conguaglio: dal 100 al 200%. 	Dal 100 al 200%

<ul style="list-style-type: none"> • Tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni: dal 50 al 100%. 	Dal 100 al 200%
Imposta sugli intrattenimenti	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Omessa fatturazione o registrazione delle operazioni che non incide sulla liquidazione del tributo: da 250 a 2.000 euro. 	Minimo 500
<ul style="list-style-type: none"> • Omessa presentazione della dichiarazione: dal 100 al 200%, con minimo di 250. 	Dal 100 al 200% con minimo di 250 euro
<ul style="list-style-type: none"> • Tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni: dal 50 al 100%, con minimo di 150. 	Dal 100 al 200%
<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza del titolo di accesso in capo al destinatario dello stesso: nessuna sanzione 	Da lire 100.000 a 2 milioni
Associazioni sportive dilettantistiche	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Incassi e pagamenti non tracciati per importi pari o superiori a 1.000 euro: da 250 a 2.000. 	Perdita delle agevolazioni fiscali
Certificazione Unica e comunicazioni per dichiarazione precompilata (interessi, premi assicurazione, contributi previdenziali, spese mediche, etc.)	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Mancata trasmissione telematica all'Agenzia della certificazione o altri dati (oltre i 5 giorni lavorativi dalla scadenza): 100 euro per ogni modello, senza cumulo, ma con un massimo di 50.000 euro per sostituto. 	100 euro per ogni modello senza cumulo
<ul style="list-style-type: none"> • Tardiva trasmissione telematica all'Agenzia della certificazione o altri dati, con ritardo massimo di 60 giorni: 33,33 euro per ogni modello, senza cumulo, con un massimo di 20.000 euro per sostituto. 	100 euro per ogni modello senza cumulo
Dichiarazione precompilata con dati errati (sanzione per chi appone visto infedele)	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione della dichiarazione corretta e ravvedimento operoso sulla sanzione entro 10 novembre: riduzione sanzione di 258 euro ad 1/9. 	Riduzione sanzione 258 euro ad 1/8
Perdite e accertamento (con esclusione accertamenti parziali da articolo 40-bis D.P.R. 600)	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Prevista possibilità di chiedere (in sede di accertamento e di accertamento con adesione) lo scomputo di eventuali perdite pregresse riportabili, mediante presentazione di apposita istanza. 	Non prevista

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Fossati